

VISTO l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, in cui si prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

CONSIDERATO che, ai sensi della medesima norma, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze:

- gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;
- il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Città Metropolitane e delle Regioni (tranne nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente);
- l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produrrà gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

VISTA la bozza di "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" predisposta dal Servizio Patrimonio di concerto con l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, allegata alla presente deliberazione, che individua gli immobili da alienare/valorizzare unitamente alla relativa procedura di alienazione/valorizzazione;

VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

VISTE le perizie estimative di massima o definitive formulate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del valore di mercato degli immobili in oggetto, che dovranno essere riverificate a seguito dell'approvazione del bilancio e prima dell'attivazione del procedimento di alienazione;

CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato al bilancio finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell' A.O. II Servizi Finanziari e Demografici;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti verrà acquisito successivamente in relazione alla proposta di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, 2) del TUEL;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento comunale vigente in materia di alienazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi come per legge,

DELIBERA

- 1. DI INDIVIDUARE** gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di dismissione e/o valorizzazione, da inserire nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRESENTARE** la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinché provveda all'approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", con gli effetti di legge esplicitati in premessa che tale approvazione determina ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.